

Deliberazione n. 278/07

TRATTAMENTO ORARIO PER I PUNTI DI PRELIEVO IN BASSA TENSIONE CON POTENZA DISPONIBILE >55 kW

Per effetto della deliberazione ARG/elt 135/08, l'applicazione del trattamento orario ai punti di prelievo in Bassa Tensione con potenza disponibile >55 kW, già differita di sei mesi con la deliberazione ARG/elt 36/08, è stata rinviata all'1 aprile 2009.

Ai fini di una corretta ed ordinata attuazione delle disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/elt 36/08 e 135/08 si precisa quanto segue.

Con effetto dal 1 aprile 2008:

1. La programmazione dei misuratori elettronici installati presso punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile >55 kW come misuratori orari prosegue con le medesime tempistiche pianificate dalle imprese distributrici nel rispetto delle scadenze della normativa vigente (ex delibera n. 292/06, installazione entro il 31 dicembre 2008, messa in servizio entro il 30 giugno 2009).
2. Una volta programmati orari i misuratori elettronici, le imprese distributrici raccolgono, validano e registrano i dati di misura orari dei prelievi di tali punti.
3. Le imprese distributrici sono tenute alla messa a disposizione dei dati orari di prelievo di cui al punto 2 agli utenti del trasporto e del dispacciamento con le stesse modalità e tempistiche dei punti trattati orari dandone separata evidenza rispetto ai punti di prelievo trattati su base oraria. Es: un misuratore elettronico è programmato orario il 10 ottobre. Le misure orarie di tale punto iniziano ad essere rilevate, validate, registrate e raccolte dal 10 ottobre e i dati di misura orari messi a disposizione all'utente del trasporto il 5 ottobre e all'utente del dispacciamento il 20 ottobre in modo che gli utenti li possano distinguere dai dati orari dei punti effettivamente trattati orari.
4. I CRPP attribuiti ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile >55 kW che sarebbero dovuti essere trattati orari con decorrenza 1 aprile 2008 (e, conseguentemente, privi di CRPP), rimangono validi sino al 31 marzo 2009, concorrendo alla determinazione dei CRPU a valere per ciascun mese sino a marzo 2009. Dal mese di aprile 2009, contestualmente all'effettivo avvio del trattamento orario per i suddetti punti ai sensi della deliberazione ARG/elt/135/08, ai fini della determinazione dei CRPU non si terrà più conto dei suddetti CRPP.
5. I CRPP calcolati entro il 15 marzo 2008 a valere dal mese di aprile 2008, utilizzando a denominatore la grandezza E_{anno}^{f+m} pari all'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente, al netto dell'energia riferita ai punti di prelievo per i quali sarebbe stato attivato il trattamento orario con decorrenza 1 aprile 2008, rimangono validi sino all'aggiornamento previsto nel maggio 2009 a valere dal mese di giugno 2009. La deviazione dovuta al mantenimento fino a tutto il mese di marzo 2009 di un trattamento convenzionale anche per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile >55 kW con misuratore elettronico programmato orario viene corretta nella fase di conguaglio.
6. La determinazione e pubblicazione del delta PRA è sospesa fino al bimestre convenzionale aprile –maggio 2009 escluso (ovvero andrà pubblicato al sest'ultimo giorno di marzo con riferimento al bimestre convenzionale aprile –maggio 2009) .

Con effetto dall'1 aprile 2009:

7. I punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile >55 kW con misuratore elettronico programmato orario saranno trattati orari ai sensi dell'articolo 4 del TILP.

8. I dati di misura orari dei punti che fino al 31 marzo 2009 non erano trattati orari ma erano dotati di misuratore elettronico orario non saranno più differenziati nei flussi informativi all'utente del trasporto e all'utente del dispacciamento, ma saranno inclusi nei flussi informativi relativi agli altri punti trattati orari
9. La determinazione e pubblicazione del delta PRA è riattivata con riferimento al bimestre convenzionale aprile-maggio (pubblicazione entro il sest'ultimo giorno lavorativo di marzo)

Fase di Conguaglio

I punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile $> 55\text{kW}$ con misuratore elettronico programmato orario sono trattati per fasce fino al 31 marzo 2009; a tale scopo le imprese distributrici aggregano i valori orari secondo le fasce di competenza ai fini della fase di conguaglio.